

Convenzione sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra

l'Associazione Spitex Svizzera,

l'Association Spitex privée Suisse (ASPS)

(di seguito insieme «associazioni Spitex») e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'assicurazione militare (AM)

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,**

l'assicurazione per l'invalidità (AI),

rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

(di seguito insieme «assicuratori»)

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per favorire la lettura è utilizzata soltanto la forma maschile. I richiami ad articoli (art.) e capoversi (cpv.) si riferiscono alla presente Convenzione, salvo ove indicato espressamente in modo diverso. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Ingresso

In virtù dell'art. 1 cpv. 2 lett. c e dell'art. 13 della Convenzione tariffale del 1° luglio 2018 è istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF).

Art. 1 Compiti

¹ La CPF valuta, nel singolo caso e su richiesta come organo di conciliazione prima di adire il tribunale arbitrale, le divergenze di opinione tra i fornitori di prestazioni aderenti alla Convenzione e gli assicuratori risultanti dall'applicazione della Convenzione tariffale o dei suoi elementi. Sottopone alle parti in causa una proposta di conciliazione secondo l'art. 2 cpv. 1.

² La CPF tratta le domande e richieste relative alle interpretazioni della tariffa e alle nuove tariffazioni.

³ La CPF tiene conto nelle sue raccomandazioni dei criteri di efficacia, economicità e appropriatezza.

⁴ La CPF definisce i contributi dei nuovi membri e decide sul loro utilizzo ai sensi dell'art. 3 cpv. 4.

⁵ Il segretariato della CPF verifica se le condizioni per l'adesione alla Convenzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 6 della Convenzione tariffale sono soddisfatte e informa la CPF.

⁶ In caso di infrazione alla Convenzione la CPF può comminare sanzioni proporzionali all'infrazione (secondo l'art. 2).

Art. 2 Competenze

¹ Per le divergenze di cui all'art. 1 cpv. 1 la CPF formula una proposta di conciliazione.

² La CPF può deliberare in via definitiva in relazione ai compiti di cui all'art. 1 cpv. 2-6. Può adottare i seguenti provvedimenti (sanzioni):

- avvertimento
- multa fino a CHF 5000.-
- cancellazione temporanea dall'elenco delle organizzazioni aventi il diritto di fatturazione
- cancellazione definitiva dall'elenco delle organizzazioni aventi il diritto di fatturazione

La cancellazione dal suddetto elenco dovrà essere decisa solo dopo che è stato pronunciato un avvertimento e che il termine concesso per la rettifica è decorso infruttuosamente.

³ La CPF osserva, nei suoi provvedimenti (sanzioni), l'imperativo della proporzionalità.

⁴ La CPF può riscuotere dei contributi per coprire i propri oneri.

⁵ La CPF può ricorrere a esperti.

Art. 3 Non membri / membri passivi delle associazioni Spitex cantonali

¹ I non membri o i membri passivi devono versare un contributo di adesione e un contributo annuo alle spese generali per l'aggiornamento della tariffa (contributi).

Il contributo di adesione ammonta a CHF 1000.-

Il contributo annuo ammonta a CHF 500.-

Gli importi si intendono senza IVA.

² I contributi devono essere pagati in anticipo. Diventano esigibili prima dell'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni aventi il diritto di fatturazione o all'inizio di un anno di calendario. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

³ Se il contributo non viene pagato dopo il secondo sollecito, viene meno la qualifica di organizzazione aderente alla Convenzione. L'organizzazione in questione viene cancellata dall'elenco delle organizzazioni aventi il diritto di fatturazione.

⁴ I contributi sono utilizzati in modo paritetico per coprire le spese inerenti alla Convenzione tariffale.

⁵ La CPF può adeguare i contributi stabiliti al cpv. 1.

⁶ Il segretariato della CPF è responsabile dell'incasso dei contributi. Entro la fine di marzo di ogni anno redige una distinta dei contributi versati nell'anno precedente, compreso il loro utilizzo, e delle spese amministrative; tale distinta sarà consegnata alle parti contraenti. Alle parti contraenti spetta in ogni momento il diritto di controllo.

Art. 4 Deliberazione

¹ Gli assicuratori insieme e le associazioni Spitex insieme dispongono di un voto ciascuno. In caso di parità non prevale il voto del presidente.

² La CPF può deliberare anche mediante circolazione degli atti se nessun membro chiede la convocazione di una seduta. Le decisioni prese in tal modo devono essere riportate nel verbale della riunione successiva della CPF.

³ La CPF delibera validamente se sono presenti almeno due rappresentanti ciascuno delle associazioni Spitex e degli assicuratori.

Art. 5 Organizzazione

¹ La CPF si compone di tre rappresentanti delle associazioni Spitex e tre rappresentanti degli assicuratori. Sono possibili dei mandati multipli.

² Per i loro membri, le parti contraenti designano dei supplenti. Essi deliberano con gli stessi diritti e doveri dei membri.

³ Le parti contraenti possono invitare alle sedute degli esperti senza diritto di voto.

⁴ La presidenza viene assunta con alternanza annuale dalle associazioni Spitex e dagli assicuratori.

⁵ Le sedute della CPF sono messe a verbale. Gli atti e i verbali della CPF non sono pubblici.

⁶ Il segretariato della CPF è gestito dalle organizzazioni Spitex. Le relative spese vanno iscritte nel preventivo e approvate dalla CPF.

⁷ La CPF può darsi un regolamento.

Art. 6 Procedura in caso di interpretazioni divergenti della tariffa

¹ Ogni richiesta deve essere presentata al segretariato della CPF con il modulo «Richiesta di proposta di conciliazione».

² Il segretariato della CPF chiede alla controparte di prendere posizione (diritto di audizione).

³ La CPF sottopone alle parti, di regola entro cinque mesi dalla ricezione della documentazione completa, una proposta di conciliazione scritta. La CPF è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altri provvedimenti per chiarire le divergenze di opinione.

⁴ Se entro un anno dalla ricezione della documentazione completa la CPF non è in grado di sottoporre una proposta di conciliazione, o se una delle parti rifiuta la proposta di conciliazione, è possibile adire il tribunale arbitrale competente.

⁵ La CPF può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma anonima.

⁶ Per il richiedente la procedura è generalmente gratuita.

⁷ In casi giustificati la CPF può addossare alle parti le spese totali o parziali della procedura (p. es. in caso di ricorso a esperti o di comportamenti litigiosi).

Art. 7 Finanziamento

¹ Le spese del segretariato vanno iscritte nel preventivo. Nella misura del possibile sono coperte dai contributi di cui all'art. 3 e da altri introiti; se ciò non bastasse sono sostenute in misura uguale dagli assicuratori e dalle associazioni Spitex.

² Le parti contraenti indennizzano autonomamente i loro rappresentanti. Non sono corrisposti gettoni di presenza.

Art. 8 Entrata in vigore e disdetta

¹ Questa Convenzione entra in vigore il 1° luglio 2019.

² La presente Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto 24 mesi dopo l'entrata in vigore.

³ Dopo la disdetta della Convenzione le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova Convenzione, tuttavia per altri 12 mesi al massimo.

⁴ La disdetta della Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ Questa Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti contraenti.

Berna e Lucerna, 1° luglio 2018

Spitex Svizzera

Il presidente

La direttrice

Walter Suter

Marianne Pfister

Association Spitex privée Suisse (ASPS)

Il presidente

Il direttore

Pirmin Bischof

Marcel Durst

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

Stefan Ritler